



Regolamento per la concessione contributi economici
ad Enti, Associazioni ed altri organismi operanti
nel settore delle politiche sociali.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 27.01.2005
MODIFICATO con delibera di Consiglio Comunale n.109 del 09.05.2005

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e beni immobili ad associazioni od organismi pubblici e privati, operanti nel settore delle politiche sociali, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241.
2. I contributi, di qualunque genere, ad enti, associazioni o altri organismi privati, sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli Statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

ARTICOLO 2

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
 - a. **assistenza, sicurezza sociale e protezione civile;**
 - b. attività socio culturali.
 - c. **sicurezza sociale e protezione civile**

ARTICOLO 3

Tipologia degli interventi

1. In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 6° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

ARTICOLO 4

Sovvenzioni

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni o altri organismi privati.
2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni o altri organismi privati, o con apposita convenzione.

ARTICOLO 5

Contributi

1. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 6

Ausili finanziari

1. Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

TITOLO II

CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 7

Norma di carattere generale

1. È fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente **contemplate dalla legge, dal presente regolamento o dallo Statuto dell'Ente richiedente.**
- 1-bis. Per quanto attiene eventuali controversie tra i fruitori e gli enti ed organismi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e derivanti dall'applicazione dei criteri per l'accesso ai servizi oggetto di contributi, si statuisce che le stesse, anche in deroga a quanto previsto negli statuti dei soggetti beneficiari di contributi, saranno demandate ad un collegio arbitrale composto dal Difensore Civico del Comune di Pescara ed un rappresentante per ognuna delle parti in causa.**
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni, ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale in quanto disciplinate dai regolamenti di ogni singolo servizio.

ARTICOLO 8

Criteri

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono rispondere ai seguenti criteri:
 - a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - b. rispondenza alle priorità indicate in fase di programmazione degli interventi sociali.I criteri di cui sopra costituiscono requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza.
3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:

- a. al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - b. alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - c. al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - d. alla originalità e innovatività del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività sociali).
4. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
- a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
 - b. al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
 - c. alla capacità economica del richiedente.
5. Le iniziative e le attività presentate **dalle associazioni e dagli enti non profit**, iscritte al Registro di cui al regolamento dei servizi socioassistenziali purché rispondenti ai criteri di cui ai precedenti commi, hanno titolo preferenziale in ordine alla attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 9

Soggetti ammessi

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciute, **cooperative sociali a mutualità prevalente** che esercitano la loro attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
 - b. associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Comune e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la città.
3. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

TITOLO III

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 10

Termini della domanda

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito annualmente dalla Giunta su indicazione del settore Politiche Sociali.
2. Il responsabile del servizio preposto ai settori di intervento di cui all'articolo 2, pubblicizza, a mezzo di appositi manifesti e altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Le domande, presentate in apposito modulo predisposto dai competenti uffici, vanno indirizzate al Sindaco e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o delle attività.
4. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione sommaria dell'iniziativa o dell'attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
5. Nel modulo della domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:
 - a. Presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - b. Attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
 - c. Dichiarazione dell'iscrizione o meno nel Registro dell'associazionismo comunale previsto dal regolamento del settore politiche sociali;
 - d. Indicazione del nominativo della persona abilita alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
6. Alla domanda vanno allegati:
 - a. Relazione illustrativa delle attività svolte o della iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
 - b. Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente, fatta eccezione per le associazioni e agli organismi di aggregazione sociale iscritti nel Registro dell'associazionismo comunale previsto dal regolamento del settore politiche sociali;
 - c. il piano finanziario della iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa;
 - d. copia del codice fiscale e/o partita IVA;
 - e. idoneo materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa.

ARTICOLO 11

Istruttoria delle domande

1. Le domande vanno istruite dal responsabile del Servizio.
2. Le domande debitamente istruite sono trasmesse **alla Commissione Consiliare Permanente Sanità-Servizi Sociali che dopo aver formulato parere motivato obbligatorio non vincolante per ogni singola richiesta trasmette le stesse alla Giunta Comunale che tenuto conto del suddetto parere** decide in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.

3. L'atto, corredato dai pareri previsti per legge fissa altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione o contributo.
4. In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
5. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo potrà essere confermato o rideterminato dall'organo che lo ha assegnato.
6. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
7. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai cinque anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

ARTICOLO 12

Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

1. Entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
2. Con il provvedimento di concessione, fatta eccezione per le istanze volte all'ottenimento di un intervento finanziario per l'attività ordinaria annuale, può essere accordata l'erogazione di un acconto **pari al 75% dell'importo richiesto dietro presentazione di polizza fidejussoria solo per contributi che superino l'importo di € 30.000 a garanzia dell'importo erogato, la restante somma sarà liquidata** entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa previa attestazione del responsabile del procedimento istruttorio.
3. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:
 - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;
 - b. rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
 - c. indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
 - d. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
4. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l'erogazione avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e per il 25% a saldo dell'anno successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.

ARTICOLO 13

Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
 - b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dalla Giunta con proprio atto.

ARTICOLO 14

Procedure per l'attribuzione di ausili finanziari

1. Le domande per l'attribuzione di ausili finanziari debbono essere presentate al Sindaco, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o associazione entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La domanda di concessione va corredata per il primo anno da copia dello Statuto o dell'atto costitutivo del bilancio di previsione e del programma delle attività.
3. Per le domande presentate dopo il primo anno di attività o per l'anno successivo a quello per cui l'ente o l'associazione ha usufruito dell'ausilio del Comune, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il conto consuntivo dell'anno nel quale è stato utilizzato l'ausilio del Comune.

ARTICOLO 15

Procedure per l'erogazione degli ausili finanziari

1. La concessione dell'ausilio, nell'ambito degli stanziamenti previsti a bilancio, è disposta dalla Giunta **tenuto conto del parere obbligatorio della Commissione Consiliare permanente Sanità-Servizi Sociali** con proprio atto nel quale sono determinati i soggetti esclusi in quanto privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed il riparto degli ausili finanziari da erogare.
2. Dell'atto di concessione viene data comunicazione ai soggetti richiedenti entro trenta giorni dall'esecutività dello stesso.
3. L'erogazione dell'ausilio avviene a cura del responsabile del servizio in un'unica soluzione, entro il 30 ottobre dell'anno per il quale è stato richiesto l'ausilio.

ARTICOLO 16

Concessione patrocinio

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- la data di realizzazione dell'iniziativa;
 - la tipologia dell'iniziativa;
 - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.
3. La domanda deve di norma pervenire al protocollo generale del Comune, **almeno 30 giorni** prima della realizzazione della manifestazione.
 4. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura dell'ufficio competente. La stessa comporta da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune di Pescara su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

ARTICOLO 17

Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, sovvenzioni e ausili finanziari per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 18

Norme di carattere generale

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.

ARTICOLO 19

Norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto Comunale, alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento a norma entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

